

**Senato della Repubblica**  
**Commissione programmazione economica,**  
**bilancio**

**A.S. 2448**

**EMENDAMENTI**  
**APPROVATI**  
**RIFORMULATI**

**VOLUME 3**

## 8.8 (già 8.0.93) testo 2

### Conzatti

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 219, le parole: « il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;
- Al comma 220, le parole: «in dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «in quindici quote annuali»
- al comma 225, le parole: «ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « ai piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,7 milioni di euro per l'anno 2023, 499,4 milioni di euro per l'anno 2024, 498,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2037 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2038».*



+ Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**ESTENSIONE DEL MAGGIOR TERMINE DI 180 GG PER IL PAGAMENTO DELLE  
CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31  
MARZO 2022**

EM. 1.0.97 - 2.0.11

~~Art. 2~~ - bis

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In considerazione degli effetti economici dell'emergenza da Covid-19 ed in continuità con le previsioni dell'art. 2 del DL n. 146/2021, la disposizione prevede il prolungamento a 180 giorni (in luogo di 60 giorni) del termine per l'adempimento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo di cui alla relativa cartella di pagamento.

**RELAZIONE TECNICA**

L'intervento normativo estende, alle cartelle che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il maggior termine di 180 gg dalla notifica per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo. Tale maggior termine è già infatti previsto per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. L'intervento non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto, per le cartelle di pagamento che ne sono oggetto, al pari del termine ordinariamente previsto di 60 gg dalla notifica, il nuovo termine di 180 gg ricade comunque nell'anno 2022.

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

Apportare le seguenti modifiche:

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 9

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." »;
- 2) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colomine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colomine." »;
- 3) alla lettera d), capoverso 8-bis:
  - a) sopprimere il primo periodo;
  - b) al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma

La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis. »);

9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),» e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

- c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;
- d) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo."»;

5) sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art. 119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti dalle lettere a) b) e c) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energie primarie validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

#### 14.0.8

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 14-bis.

*(Disciplina del microcredito)*

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".*
- b) *al comma 1, la lettera b) è abrogata.*
- c) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".*

*d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".*

*e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».*

## **Riformulazione em. 17.0.1 Guidolin e altri**

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

*«Articolo 17-bis*

*(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori).*

1. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo di cui al comma 1 sia completata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.

2. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui al comma 501, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 1 del presente articolo viene disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502 bis e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

25.17 (testo 4)

Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Gallicchio

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», con le seguenti: «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».*

*b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»*

*Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di euro per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».*

*(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI)*

1. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI ed in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:
  - a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
  - b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
  - c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
2. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 1 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale di cui ~~al presente articolo~~ al comma 1, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.
4. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito ~~con modificazioni~~ dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 1. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.
6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

**51.0.18 de Bertoldi, Calandrini De Carlo (Fratelli d'Italia)**

**(Misure fiscali in favore del settore sportivo)**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

**Riformulazione MIN. P.A. Emendamento 92.38 (testo 2) - Rossomando**

*Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

**«c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50% di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».**

*Conseguentemente, al comma 3 dell'art. 92, le parole: «le disposizioni di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole «le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)».*

92.0.27 testo 2

Ronzulli, Boldrini, Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

All'articolo 96 dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti

*“Comma 3-bis. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di Aifa, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 1 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.*

*Comma 3-ter. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per il relativo AIC, sono avviate da Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale dello stesso AIC, previa verifica da parte di Aifa della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.*

*Comma 3-quater. In considerazione dell'emergenza Covid in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.”*

101.0.20 (testo 2)

Parente, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo in favore delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono aggiunte le seguenti infine, se seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020".».

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

Art.102-bis

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.
6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
7. Ai fini del presente articolo:
  - a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
  - b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
  - c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale,

a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista

infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

### **E CONTRIBUTI**

15. Per le somme dovute a titolo di tributi <sup>V</sup> il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti tributari ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

## Emendamento 103.45 Caliendo Testo 3

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 1, lettera a), al quarto periodo, la parola «novanta» è sostituita dalle seguenti «cento venti»;*
- b) *Al comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537”;*
- c) *al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l’approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;*
- d) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: “dall’anno 2022” sono aggiunte le seguenti: ”, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.” e il secondo periodo è soppresso;*
- e) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. All’articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da «, a copertura» e fino a “relativi contratti integrativi» sono abrogate.*

*5-ter. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all’incremento delle risorse e conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello Stato di Previsione del ministero dell’Università e della Ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +.*

*5-quater. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata, a favore dell’Associazione Uni-Italia, l’erogazione di contributi per i seguenti importi:*

- a) **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l’anno 2024 a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;**
- b) **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l’anno 2024 a carico del Ministero dell’università e della ricerca.**

*Conseguentemente:*

*Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:*

**2022: - 500.000;**  
**2023: - 500.000;**  
**2024: - 500.000.**

*Alla tabella A, voce «Ministero dell’università e della ricerca» apportare le seguenti variazioni:*

**2022: - 2.000.000;**  
**2023: - 2.000.000;**  
**2024: - 2.000.000.**



**Conseguentemente:**

**All'articolo 194, le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".**

**Relazione Tecnica**

La disposizione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono di mera natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5 *bis* si rende necessaria ai fini dell'archiviazione della procedura di infrazione 2021/4055 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in data 23 settembre 2021, in materia di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera (oggi collaboratori esperti linguistici), quale prescritta dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-212/99) ed ostacolata da quelle università italiane che non abbiano stipulato i contratti integrativi di sede, in conformità al contratto-tipo allegato al decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, della L. 167/2017. Tale proposta emendativa, comunque, attiene esclusivamente al superamento di un vincolo relativo alla ripartizione delle risorse stanziato. Tale modifica non impatta su tali risorse, che risultano definite dal comma 1 dell'art. 11 della L. 167/2017, con coperture contenute nel successivo comma 3, per cui la proposta normativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5 *ter*, dispone lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Agenzia Erasmus INDIRE. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca dove è prevista la corrispondente capienza. Lo stanziamento sarà pertanto ripartito nel capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 5 *quater* assegna un contributo alla Associazione UNI- Italia di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 mila euro per l'anno 2024 a carico dello stato di previsione del MUR e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 mila euro per l'anno 2024 a carico dello stato di previsione del MAECI. La disposizione di autorizzazione dei suddetti contributi è redatta come un limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare a carico della finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella previsione normativa stessa. Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annui per l'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 194 e, quanto a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo



parzialmente utilizzando, quanto a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca dove è prevista la corrispondente capienza, e quanto a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Quanto all'utilizzazione dell'accantonamento relativo al MAECI, si precisa che essa trova fondamento nell'essenziale funzione di proiezione estera svolta dall'internazionalizzazione del sistema universitario italiano, componente essenziale per la corretta e piena esecuzione delle obbligazioni internazionali derivanti dagli accordi internazionali vigenti in materia di cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della formazione superiore.



## Riformulazione eme 104.0.16 MANCA

Dopo l'articolo 104, è aggiunto il seguente

### Art. 104-bis

#### *(Fondazione Biotecnopolo di Siena)*

1. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione "Biotecnopolo di Siena", di seguito denominata "Fondazione", con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di Hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello One-Health. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello Sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (FTLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.
5. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 15/12



16  
milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono trasferite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale, e quelle da assegnare ai sensi del comma 1 bis della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

~~Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 496 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».~~

7. Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022".  
Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;  
2023: - 3.000.000;  
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;  
2023: - 3.000.000;  
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;  
2023: - 3.000.000;  
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;  
2023: - 3.000.000;  
2024: - 4.000.000.

AS 2448

EMENDAMENTO 105.3

TESTO 3

ARTICOLO 105

SALVINI, BAGNALI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*All'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire la parola: "presidente" con le seguenti: "consiglio di amministrazione" e le parole: "della presente disposizione" con le seguenti: "della presente legge";*
- b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze." e, al terzo periodo, dopo le parole: "e 2024" inserire la seguente: ",,";*
- c) *al comma 3 sopprimere la parola: "favorevole" e sostituire le parole: ", in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati." con le seguenti: ". Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento in apposita audizione.";*
- d) *sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il piano di cui al comma 1 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 2 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.";*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

*"7. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 8, lettera a-bis). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 6 consente l'accesso al contributo di cui al comma 9.";*

f) *al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*"a-bis) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1;"*;

g) *al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "2022,"*

h) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:*

*"2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dagli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."»*

137.0.8 (testo 2)

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato, Arrigoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco -Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

A.S.2448

EMENDAMENTO

139.0.4 (testo 2)

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO,  
TRENTACOSTE, PITTONI, CALANDRINI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 139-bis.

*(Disposizioni in materia di continuità territoriale)*

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".
2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».



111 0.2 ; 112 0.2

ARTICOLO UNICO ORDINAMENTALI

	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 112-bis. (Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)</p>
Comma 1	<p>1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Comma 2	<p>4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "cinque anni" sono aggiunte le seguenti " , ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni».</p>
Comma 3	<p>2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: "9. ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica <del>primo settembre 2021</del> ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021</p>
Comma 4	<p>3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo terzo periodo, gli incarichi relativi a"; b) al primo periodo, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2022"; c) al secondo terzo periodo, le parole "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".</p>
Comma 5	<p>5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies, è sostituito dal seguente: "5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato,</p>

I, sottoscritte le  
competenti  
Commissioni  
parlamentari,



a decorrere dal 1 settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

183.0.15

### Testo Norma assunzioni di polizia con copertura

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente,

all'articolo 183, comma 1, le parole "di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

## RIFORMULAZIONE 116.23

Testo 3

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis.

1. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del ministero del Turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

## Riformulazione 140.0.9

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza  
nel settore delle infrastrutture autostradali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico « finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa al stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-*bis*. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Riformulazione **146.2**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quinquies* del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Alla Tabella B voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile apportare le seguenti modificazioni

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

**RIFORMULAZIONE 149.126**

10

1. Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «~~7~~ milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a ~~7~~ milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

3

167.0.1 t2

**Art 167 bis**

**Impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore**

1. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente lettera g):

“g) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.”

**173.0.8 RIFORMULAZIONE**

Di Piazza, Giuseppe Pisani, Catalfo, Campagna, Grasso

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2022».

Conseguentemente, dopo l'articolo 173, introdurre il seguente:

**«Art. 173-bis.**

*(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni)*

1. I comuni che ~~hanno deliberato~~ la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.».

2.2000/100 ;

RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO GOVERNATIVO 2.2000

Dopo l'articolo 2-quater, al primo 'conseguentemente',

all'articolo 13-bis:

- al comma 1, le parole da "è istituito nello stato di previsione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *"si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottarsi tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale."*
- il comma 2 è sostituito dal seguente: *"Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 148, comma 1, primo periodo, è integrata di euro 40 milioni per l'anno 2022."*

AS 2448

### Riformulazione 2.2000/7

Subemendamento all'emendamento 2.2000

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma.

"3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale".

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "*predetto accordo, risorse proprie pari ad*" inserire le seguenti "*almeno*";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

- a) sostituire le parole "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" con le seguenti "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"
- b) dopo la parole "ricevuta" eliminare le parole da" in modo da " fino alle parole "l'anno 2023".